



COMUNE DI BERTINORO

Provincia di Forlì - Cesena

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35	Seduta del 29/06/2020
-------	-----------------------

OGGETTO: CONVENZIONE FRA L'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVese E I COMUNI DI BERTINORO, CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, CIVITELLA DI ROMAGNA, DOVADOLA, FORLIMPOPOLI, GALEATA, MELDOLA, MODIGLIANA, PORTICO E SAN BENEDETTO, PREDAPPIO, PREMILCUORE, ROCCA SAN CASCIANO, SANTA SOFIA, TREDOZIO, PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DI GESTIONE (ART.37, D.LGS. 50/2016, DECRETO LEGGE N.78/2010, ART.14, COMMA 27, LETT.A) - APPROVAZIONE

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno ventinove (29) Giugno alle ore 20:15 in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con l'intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall'appello fatto dal Segretario.

	Presente	Assente		Presente	Assente
FRATTO GABRIELE ANTONIO	SI		MINOTTI ANDREA	SI	
BASSENGHI ROMINA		SI	CAMPORESI MASSIMILIANO	SI	
SCOGLI FILIPPO	SI		AMADUCCI PIER LUIGI	SI	
BARAGHINI DAVIDE	SI		LOLLI STEFANO	SI	
ZAMAGNI CATERINA	SI		STRAZZELLA CHRISTIAN		SI
NERI LORIS		SI	PIERACCINI EMANUELA	SI	
ZAGNOLI MATTEO	SI		MAGNANI STEFANO	SI	
GIORGETTI WILMA		SI	COSTA ALESSANDRO	SI	
LAPENNA CLAUDIA	SI				

Presenti: 13

Assenti: 4

Il Consigliere Lolli uscito alle ore 22,30 non è presente alla votazione , presenti 12

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Margherita Morelli.

Scrutatori i Sigg.ri Consiglieri MINOTTI ANDREA, CAMPORESI MASSIMILIANO, MAGNANI STEFANO.

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri CAMPORI FEDERICO, LONDRILLO SARA, LEONI ELISA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Presidente Pieraccini Emanuela pone in discussione l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 18 gennaio 2014 i seguenti Comuni hanno sottoscritto l'atto di adesione all'Unione di Comuni della Romagna forlivese: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Santa Sofia;
- l'Unione di Comuni della Romagna forlivese costituisce l'evoluzione della Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana ed è subentrata a titolo universale, in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella titolarità dei beni intestati alla soppressa Comunità Montana dell'Appennino Forlivese;
- ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

VISTO l'accordo ex art.15 della legge 241/90 e s.m.i. stipulato fra l'Unione di Comuni, i 15 Comuni aderenti e la Regione Emilia Romagna, RPI/2018/411 del 25/09/2018, con il quale le parti:

- perseguono il comune obiettivo di sostenere la crescita della Unione di comuni ed i conseguenti servizi/funzioni resi in forma associata favorendo, altresì, il più ampio sviluppo territoriale ed il riordino istituzionale di cui alla l.r. 21/2012 e alla l.r. 13/15;
- si impegnano a collaborare reciprocamente e a svolgere tutte le attività previste nel presente Accordo per quanto di competenza, conformemente a quanto richiesto dalla legge regionale n. 21/2012 e dal PRT approvato con DGR n.1179/2018.

VISTO che, in particolare, si è stabilito al seguente articolo 6 - **Obiettivo di ampliamento delle funzioni associate:**

“1. L'Unione e i Comuni firmatari, tenendo conto del Piano di sviluppo, si impegnano a raggiungere l'obiettivo di gestire in forma associata almeno sei funzioni tra quelle di cui all'elenco del PRT (Tab.1), due delle quali devono avere carattere trasversale. Le Parti concordano che alle gestioni associate (ulteriori rispetto alle quattro di accesso ai sensi della legge regionale n. 21/2012) devono partecipare almeno l'80% dei Comuni che aderiscono all'Unione. Le Parti, inoltre, si danno atto che le funzioni associate sono suscettibili di finanziamento solo ove ricorrano tutte le condizioni e i presupposti richiesti dal medesimo PRT.

2. I Comuni e l'Unione pongono in essere gli adempimenti necessari per il raggiungimento

dell'obiettivo di cui al comma 1 in tempo utile per la presentazione della domanda di accesso ai contributi del PRT, annualità 2020."

VISTI:

- l'art. 14, comma 28, del D.L. n.78/2010 e s.m. i in base al quale: *"I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità Montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il Comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di Comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei Comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l)";*

- l'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- l'art. 15, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241 prevede che fra le altre cose che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse Comune;

PREMESSO che il controllo di gestione è:

- un processo che può definirsi come un insieme di operazioni, strutturate e fondate su processi di rilevazione, misurazione, analisi e comunicazione, dirette ad agevolare la coerente attuazione delle finalità istituzionali, consentendo una verifica costante dei traguardi conseguibili e della relativa ottimalità;

- un processo che, pur essendo uno strumento interno, assolve alla funzione di "mezzo" attraverso il quale gli enti locali verificano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, rendendo possibile il perseguimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, attraverso l'analisi delle risorse acquisite, la comparazione tra costi, quantità e qualità dei servizi offerti;

- lo strumento idoneo al monitoraggio delle spese e delle performance degli enti locali che non va considerato come un adempimento obbligatorio previsto da norme, ma come uno strumento di cui ci si deve impossessare per gestire con oculatezza, criterio ma anche managerialità, le risorse pub-

bliche assegnate a dirigenti e funzionari;

RITENUTO di procedere ad approvare una convenzione che disciplini il conferimento all'Unione di Comuni della Romagna forlivese delle funzioni relative al controllo di gestione e che sia finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi prioritari:

- il “miglioramento continuo”, al fine di ottenere una crescente efficacia ed efficienza delle performance delle strutture organizzative;
- la “reingegnerizzazione”, intesa come lo sviluppo di nuovi processi e/o la riprogettazione dei processi in essere al fine di ottenere miglioramenti durevoli di costo, efficienza e qualità;
- la promozione di percorsi di “apprendimento organizzativo”, che consentano di rilevare, in corso di gestione, quando l'organizzazione non sta raggiungendo i propri obiettivi e di identificare le cause di tali scostamenti al fine di individuare azioni correttive e/o di miglioramento;
- il consolidamento di sistemi informativi di raccolta, analisi e diffusione di dati, in grado di assicurare che le risorse economiche ed i fattori produttivi a disposizione siano impiegati in modo efficace ed efficiente coerentemente agli obiettivi prestabiliti;
- l'evoluzione verso una complessiva politica di programmazione economico-finanziaria e di controllo pensata e misurata a livello di ambito ottimale;

RITENUTO che la gestione associata del servizio è mirata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio;

VISTO il vigente Statuto;

RICHIAMATI i documenti di programmazione dell'Unione e dei Comuni aderenti;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:

- di regolarità tecnica;

– di regolarità contabile, espresso;

Visto il parere reso ex art. 49, c. 1-2, D.Lvo 267/00:

-sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile *favorevole* in data 22/06/2020 del
Responsabile Settore Finanziario;

Visto il parere della 1 Commissione Comunale Permanente in data 25/06/2020

Dopo l'illustrazione del Sindaco segue votazione ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

A votazione palese e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI: 12

FAVOREVOLI: 8

ASTENUTI: 1(Scogli)

CONTRARI 3 (Pieraccini, Magnani, Costa)

DELIBERA

considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di approvare lo schema di convenzione di conferimento all'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana delle funzioni inerenti il controllo di gestione dell'Unione di Comuni e dei Comuni aderenti , allegato al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di autorizzare il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce a norma di legge e/o regolamento alla sottoscrizione, ad intervenire nella stipulazione della convenzione con facoltà di apportarvi modifiche e/o integrazioni che siano del caso, di legge o di stile in simili atti senza snaturare il contenuto dell'atto, dando mandato ai competenti organi del Comune di assumere i provvedimenti necessari

per la sua esecuzione;

3) di trasmettere copia del presente atto alla Regione Emilia Romagna e agli Enti ed Organismi interessati;

4) di trasmettere copia del presente atto all'Unione di Comuni e ai Comuni aderenti all'Unione;

Rep. n. _____ del _____

Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana

Convenzione per la gestione associata del Controllo di gestione

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BERTINORO, CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, CIVITELLA DI ROMAGNA, DOVADOLA, FORLIMPOPOLI, GALEATA, MELDOLA, MODIGLIANA, PREDAPPIO, PREMILCUORE, PORTICO E SAN BENEDETTO, ROCCA SAN CASCIANO, TREDOZIO, SANTA SOFIA e L'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE, PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE (ART. 147, 196, 197 e 198 del D.Lgs. 267/2000 - decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. a)

Il giorno del mese di..... dell'anno 2020 nella sede dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese, con la presente convenzione tra i signori:

- Gabriele Antonio Fratto, nato a Cesena (FC) il 03/04/1989 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BERTINORO (codice fiscale: 80002170407) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Marianna Tonnellato, nata a Zevio (VR) il 04/07/1987 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (codice fiscale: 8001950403) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Claudio Milandri, nato a Meldola (FC) il 04/06/1964 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA (codice fiscale: 80002330407) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Francesco Tassinari, nato a Dovadola (FC) il 30/10/1965 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI DOVADOLA (codice fiscale: 80009550403) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Milena Garavini, nata a Forlimpopoli (FC) il 05/11/1967 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI FORLIMPOPOLI (codice fiscale: 80005790409) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Elisa Deo, nata a Rimini (RN) il 22/03/1982 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI GALEATA (codice fiscale: 80003190404) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Roberto Cavallucci, nato a Meldola (FC) il 07/09/1969 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI MELDOLA (codice fiscale: 80007150404) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;

- Giancarlo Jader Dardi , nato a Castelbolognese (RA) il 10/07/1954 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI MODIGLIANA (codice fiscale: 80002730408) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Roberto Canali, nato a Forlì (FC) il 24/09/1964 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI PREDAPPIO (codice fiscale: 80008750400) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Ursula Valmori, nato a Forlì (FC) il 03/02/1971 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI PREMILCUORE (codice fiscale: 80002530402) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Maurizio Monti, nato a Portico e San Benedetto (FC) il 22/05/1955 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO (codice fiscale: 00408940401) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Pier Luigi Lotti, nato a Forlì (FC) il 26/11/1965 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO (codice fiscale: 80013400405) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Simona Vietina, nata a Viareggio (LU) il 30/10/1970 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI TREDOZIO (codice fiscale: 00695070409) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;
- Daniele Valbonesi, nato a Bagno di Romagna (FC) il 13/02/1977 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI SANTA SOFIA (codice fiscale: 80008900401) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;

E

- Gian Luca Zattini nato a Forlì (FC) il 12/04/1955 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE DI COMUNI

DELLA ROMAGNA FORLIVESE - Unione Montana (codice fiscale: 92071270406)

in esecuzione della deliberazione di consiglio n. _____ del _____;

PREMESSO che:

- in data 18 gennaio 2014 i seguenti Comuni hanno sottoscritto l'atto di adesione all'Unione di Comuni della Romagna forlivese: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Santa Sofia;
- l'Unione di Comuni della Romagna forlivese costituisce l'evoluzione della Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana ed è subentrata a titolo universale, in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella titolarità dei beni intestati alla soppressa Comunità Montana dell'Appennino Forlivese;
- ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
- l'articolo 5 dello Statuto dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
- tra gli obiettivi strategici dell'Unione vi è il miglioramento dell'informazione verso i cittadini e lo sviluppo della partecipazione alla cosa pubblica e la puntuale rendicontazione delle attività e dell'utilizzo delle risorse pubbliche;

VISTO l'accordo ex art.15 della legge 241/90 e s.m.i. stipulato fra l'Unione di Comuni, i 15 Comuni aderenti e la Regione Emilia Romagna, RPI/2018/411 del 25/09/2018, con il quale le parti:

- perseguono il comune obiettivo di sostenere la crescita della Unione di comuni ed i conseguenti servizi/funzioni resi in forma associata favorendo, altresì, il più ampio sviluppo territoriale ed il riordino istituzionale di cui alla l.r. 21/2012 e alla l.r. 13/15;
- si impegnano a collaborare reciprocamente e a svolgere tutte le attività previste nel presente Accordo per quanto di competenza, conformemente a quanto richiesto dalla legge regionale n. 21/2012 e dal PRT approvato con DGR n.1179/2018.

DATO ATTO che:

il controllo di gestione, un processo che può definirsi come un insieme di operazioni, strutturate e fondate su processi di rilevazione, misurazione, analisi e comunicazione, dirette ad agevolare la coerente attuazione delle finalità istituzionali, consentendo una verifica costante dei traguardi conseguibili e della relativa ottimalità.

Tale processo, pur essendo uno strumento interno, assolve alla funzione di “mezzo” attraverso il quale gli enti locali verificano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, rendendo possibile il perseguimento dell’ efficacia, dell’ efficienza e dell’ economicità, attraverso l’ analisi delle risorse acquisite, la comparazione tra costi, quantità e qualità dei servizi offerti. Quindi, il controllo di gestione appare essere lo strumento idoneo al monitoraggio delle spese e delle performance degli enti locali. Il controllo di gestione non va considerato come un adempimento obbligatorio previsto da norme, ma come uno strumento di cui ci si deve impossessare per gestire con oculatezza, criterio ma anche managerialità, le risorse pubbliche assegnate a dirigenti e funzionari.

ATTESO CHE:

1. il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è subordinato al conferimento all’Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana dei medesimi e alla stipula di apposita convenzione, con le modalità e i contenuti di cui allo statuto dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana;
2. i Comuni interessati hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, il controllo di gestione, con le deliberazioni di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

Comune di Bertinoro:	delibera Consiliare n. __del ____
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole::	delibera Consiliare n. __del ____
Comune di Civitella di Romagna:	delibera Consiliare n. __del ____
Comune di Dovadola:	delibera Consiliare n. __del ____
Comune di Forlimpopoli	delibera Consiliare n. __del ____
Comune di Galeata	delibera Consiliare n. __del ____
Comune di Meldola	delibera Consiliare n. __del ____
Comune di Modigliana	delibera Consiliare n. __del ____

Comune di Portico e San Benedetto	delibera Consiliare n. __del ____
Comune di Predappio	delibera Consiliare n. __del ____
Comune di Premilcuore	delibera Consiliare n. __del ____
Comune di Rocca San Casciano	delibera Consiliare n. __del ____
Comune di Santa Sofia	delibera Consiliare n. __del ____
Comune di Tredozio	delibera Consiliare n. __del ____

3. con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. 1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni ..., per brevità chiamata Unione, della gestione in forma associata e coordinata della funzione CONTROLLO DI GESTIONE (artt. 147, 196, 197 e 198 del D.lgs.267/2000 - decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. a).

La gestione associata prevede l'istituzione di un servizio strategico e propedeutico al conferimento delle funzioni e al monitoraggio dell'andamento delle risorse e dell'output. Il servizio associato deve analizzare e valutare decisioni, procedure e azioni idonee a migliorare i risultati e la coerenza dei comportamenti organizzativi con gli obiettivi utili a soddisfare i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi pubblici.

2. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività inerenti:

Programmazione e Performance: supporto/coordinamento per la redazione di documenti obbligatori per tutti i Comuni (referto del controllo di gestione, relazione Consip, etc..) – unico sistema di definizione degli obiettivi(progetti/programmi e di indicatori per Comuni e Unione, unico sistema di collegamento programmi progetti DUP Comuni-Unione;

Analisi: analisi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi dei Comuni e dell'Unione dei Comuni associati.

3. Il Controllo di gestione Associato (C.d.g.A.) si intende in particolare come il sistema operativo e informativo finalizzato ad indirizzare le attività ed i comportamenti organizzativi verso gli obiettivi prestabiliti e ad ottimizzare la gestione economica attraverso la verifica periodica e infrannuale:

- a) delle modalità di acquisizione e utilizzo delle risorse;
- b) dei risultati effettivamente conseguiti;
- c) dei livelli di funzionalità di ciascun servizio e di ciascun ente nel suo complesso.

4. Le finalità perseguite attraverso la gestione associata del Controllo di gestione sono nello specifico:

- supportare il processo decisionale degli organi di governo;
- realizzare economie di scala nella gestione dei servizi;
- razionalizzare i processi amministrativi e di gestione;
- consentire il raffronto sistematico (benchmarking) delle prassi amministrative nell'ambito dell'Unione ai fini del miglioramento e della razionalizzazione nell'uso delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

5. Il Controllo di gestione è lo strumento teso ad assicurare una migliore e più efficiente gestione dei servizi pubblici locali e delle risorse pubbliche ed ha i principali *stakeholder* nei responsabili dei servizi, negli organi di governo politico-amministrativo e nei cittadini.

6. Le risultanze del controllo sono pubblicate secondo i termini di legge nelle relative sezioni dell'Amministrazione trasparente.

7. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità del conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1, comma 2.

8. Il Consiglio dell'Unione, provvede ad adottare specifico regolamento o previsione delle relative attività all'interno di altri regolamenti attinenti es. Regolamento Controlli interni, Regolamento Contabilità, Regolamento Performance etc... Il regolamento o la previsione adottati disciplinano le diverse modalità di controllo previste dal testo unico degli enti locali, con particolare riferimento al controllo di gestione nei confronti dei Comuni e dell'Unione stessa.

9. A titolo esemplificativo, il controllo di gestione può comprendere alcune delle seguenti attività:

- a) redigere i documenti obbligatori previsti dalla legge per l'Unione e i Comuni che ne fanno parte (referto del controllo di gestione e altro);
- b) gestire un unico sistema per la definizione degli obiettivi/progetti/programmi e indicatori per comuni e unione;
- c) analizzare efficienza, efficacia ed economicità dei servizi dei Comuni e dell'Unione dei Comuni, tramite la rilevazione dei costi dei servizi;
- d) verificare il grado di realizzazione degli obiettivi di gestione/esecutivi contenuti nel Piano esecutivo di gestione, incluso il programma delle opere pubbliche e gli obiettivi strategici dell'amministrazione in collaborazione con il Servizio Personale e con l'OIV/Nucleo di Valutazione;
- e) supportare le scelte di controllo strategico dell'ente;
- f) fornire informazioni per orientare le decisioni di natura economica, gestionale e organizzativa;
- g) monitorare i budget di entrata e di spesa di ogni singolo Centro di responsabilità;
- h) supportare la semplificazione e la riprogettazione dei procedimenti amministrativi e dei processi organizzativi in un'ottica di miglioramento continuo;
- i) predisporre e trasmettere alla Giunta, ed ai responsabili dei servizi, nell'ambito delle rispettive competenze, i report di gestione sullo stato di attuazione degli obiettivi di gestione ed eventualmente di contabilità analitica relativi ai singoli servizi ed agli enti nel loro complesso;
- l) supportare l'OIV/Nucleo di valutazione o struttura analoga nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di struttura tecnica permanente.

Art.2

MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il Servizio "Controllo di gestione associato" è individuato dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese al proprio interno.
2. La Struttura Controllo di gestione dell'Unione, quale struttura organizzativa incardinata all'interno dell'organigramma dell'Unione, almeno nella fase iniziale, può essere articolato in servizi di presidio territoriale presso i singoli Comuni, al fine di assicurare un adeguato presidio delle attività, un miglior rapporto con l'ente di appartenenza ed una adeguata

circolazione delle informazioni. La Giunta dell'Unione potrà individuare una forma organizzativa con responsabilità di secondo livello per territorio o per materia assicurando adeguate forme di riferimento territoriale, ferma restando la responsabilità dell'unico Responsabile del Controllo di gestione dell'Unione (in caso di assenza fare riferimento ad altra figura dirigenziale)

3. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 6 della presente convenzione.

4. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.

5. I Responsabili di ciascuna unità operativa dell'Unione, che svolgono le funzioni in oggetto, vengono nominati secondo modalità conformi alla legge, allo statuto e al regolamento di organizzazione. Essi gestiscono le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio delle attività conferite, compresi gli uffici dei presidi territoriali

6. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

7. Il Servizio "Controllo di gestione associato" fornisce un supporto metodologico e standard qualitativi ai Comuni dell'Unione per le attività di cui all'oggetto, realizzate attraverso:

a. creazione di un modello di Referto del controllo di gestione, previsto dall'art. 198 del D.Lgs. 267/2000, teso a uniformare la rilevazione per tutti gli enti appartenenti all'Unione;

b. realizzazione di uno schema di base per il ciclo della gestione della performance, ai sensi di quanto previsto dall'art.4 del D.Lgs. 150/2009, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione, i Dirigenti/Responsabili ed i Segretari;

c. definizione unitaria degli obiettivi specifici, relativi all'espletamento delle funzioni oggetto di gestione associata, come previsto dall'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 150/2009.

8. Svolge approfondimenti specifici su singoli servizi individuati dai Comuni e determina l'individuazione di costi standard.

9. L'attività dell'Unione di cui ai precedenti commi 3 e 4 sarà inserita in apposita programmazione, da concordare con la Giunta nella fase di predisposizione degli obiettivi.

10. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

11. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'ente. In questi ultimi casi la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o dei singoli Enti.

12. Qualora sia necessario, per l'autorità giudiziaria, acquisire prova circa la sussistenza di crediti vantati da terzi nei confronti di uno degli enti conferenti le funzioni oggetto della presente convenzione i Sindaci potranno delegare singoli dipendenti dell'Unione anche con riferimento al personale assegnato al presidio territoriale di riferimento.

Art. 3

DOTAZIONE ORGANICA ED ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti, dalla data di cui al precedente art. 3, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma della Struttura organizzativa CdG dell'Unione, articolato in unità operative stabilite dalla Giunta dell'Unione, vengono periodicamente verificati per garantirne l'adeguatezza all'espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

7. Il coordinamento delle attività del controllo è posto in staff agli organi direzionali (Segretario generale o Direttore generale dell'Unione, laddove istituito), sotto l'indirizzo del Presidente della Giunta. Il Segretario o Direttore generale provvede alla definizione delle attività dell'unità di controllo con atti di indirizzo, per assicurare il corretto funzionamento del servizio, anche sulla base delle istanze dei singoli comuni associati.

Art. 4

DIREZIONE TECNICA DELLA STRUTTURA

1. La direzione ed il coordinamento tecnico della struttura CdG dell'Unione spetta al Responsabile delle attività di coordinamento e analisi dell'Unione. La struttura organizzativa può essere strutturata mediante istituzione di posizioni di responsabilità di 2° livello (unità operative) per territorio o per materia, presso uno o più enti, ferma restando la responsabilità unica del Responsabile del controllo di gestione dell'Unione (in caso di assenza fare riferimento ad altra figura dirigenziale)

2. Per la migliore organizzazione della Struttura, per assicurare il presidio delle attività e favorire le condizioni operative ed organizzative per lo svolgimento delle funzioni di presidio il Responsabile unico del controllo di gestione o altra figura dirigenziale potrà delegare, a norma di legge e di regolamento, lo svolgimento di funzioni ed attività alle unità operative.

3. I responsabili delle unità operative assicurano il collegamento con il Settore e il rapporto con l'ente di riferimento di cui costituiscono il referente per le materie oggetto del presente conferimento.

Art. 5

COORDINAMENTO POLITICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA'

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione assicurando la condivisione e la divulgazione presso i Comuni.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

3. Possono fare parte dei tavoli di cui al comma precedente del presente articolo, secondo gli indirizzi di dettaglio forniti dalla Giunta dell'Unione, i Sindaci, gli Assessori con deleghe coerenti alle problematiche oggetto di confronto, il responsabile unico CdG dell'Unione, le unità operative dei servizi interessati.

6. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita.

Art. 6

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente oppure in base a diverso criterio da stabilire con atto di Giunta dell'Unione. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati.

2. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

3. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato da ciascuna Giunta

comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. Qualora tale impegno non venga assunto la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione.

4. Ogni qualvolta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni in termini di maggiori spese, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza, per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione. Eventuali differenze di gestione positive rilevate a consuntivo, a seguito dell'approvazione del Rendiconto dell'Unione e del Piano esecutivo di gestione consuntivo dell'Unione con l'evidenza delle entrate e delle spese accertate ed impegnate per centro di costo, saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio dell'anno immediatamente successivo od utilizzate per specifici progetti o utilizzate secondo potrà essere deciso dalla Giunta dell'Unione in corso d'anno.

5. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come verranno definiti dalla Giunta dell'Unione

6. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza.

7. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfetaria prevista dalla Giunta dell'Unione, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

8. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione

Art. 7

SEDE

1. La sede della Struttura organizzativa Controllo di gestione dell'Unione è stabilita a Forlì, in Piazza A. Saffi n. 8. Sono sedi della Struttura gli uffici dei servizi di presidio territoriale,

collocati presso le attuali sedi dei Comuni conferenti, nonché le sedi amministrativa distaccate dell'Unione presso le attuali sedi ubicate nel Comune di Predappio e nel Comune di Rocca San Casciano.

2. Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

3. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione. Una diversa destinazione degli uffici potrà essere decisa dalla Giunta dell'Unione senza necessità di modificare la presente convenzione.

ART. 8

BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi fra Unione e Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che

rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal bilancio di previsione e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 9

DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare (salvo diversa previsione statutaria). Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione ... della deliberazione consigliare adottata.

3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione unitaria che qui si costituisce. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati. (salvi gli effetti sanzionatori conseguente al recesso eventualmente previsti in statuto)

6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente e la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 165/2001.

7. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (L. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 11

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ART. 12

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13

SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

ART. 14

NORME TRANSITORIE E FINALI

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE

Gian Luca Zattini

IL SINDACO DEL COMUNE DI BERTINORO

Gabriele Antonio Fratto

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

Marianna Tonnellato

IL SINDACO DEL COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Claudio Milandri

IL SINDACO DEL COMUNE DI DOVADOLA

Francesco Tassinari

IL SINDACO DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Milena Garavini

IL SINDACO DEL COMUNE DI GALEATA

Elisa Deo

IL SINDACO DEL COMUNE DI MELDOLA

Roberto Cavallucci

IL SINDACO DEL COMUNE DI MODIGLIANA

Giancarlo Jader Dardi

IL SINDACO DEL COMUNE DI PREDAPPIO

Roberto Canali

IL SINDACO DEL COMUNE DI PREMILCUORE

Ursula Valmori

IL SINDACO DEL COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO

Maurizio Monti

IL SINDACO DEL COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

Pier Luigi Lotti

IL SINDACO DEL COMUNE DI TREDOZIO

Simona Vietina

IL SINDACO DEL COMUNE DI SANTA SOFIA

Daniele Valbonesi